



COMUNE DI FOSSOMBRONE
(Provincia di Pesaro-Urbino)
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

ASSEGNO DI MATERNITA’
ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000 n. 53”;

VISTO l’art.13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L. 23 dicembre 1999 n. 448 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998 n. 448”;

VISTO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – pubblicato nella G.U. n. 31 del 07.02.2024, con il quale è stata rivalutata, per l’anno 2023, la misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 151/2001;

RENDE NOTO

che la domanda di concessione dell’assegno di maternità può essere presentata dai soggetti aventi diritto entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento.

Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha diritto all’assegno la donna residente, cittadina italiana e dell’Unione Europea, nonché la cittadina non comunitaria appartenente a una di queste categorie:

- in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria (comunicato INPS n. 12712/2007);
- apolide, come indicato dagli artt.2 e 4 del Regolamento CE883/2004;
- che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri (art.1 Regolamento UE 1232/2010);
- cittadina/lavoratrice marocchina, tunisina, algerina o turca in virtù degli Accordi Euro Mediterranei;
- titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- familiare di cittadini italiani o dell’UE come indicato dall’art.19 del DLSSG N.30/2007 o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma che sia titolare del diritto di soggiorno permanente, come indicato dall’art.65 della L.448/98 modificato dall’art.13 della L.97/2013;



COMUNE DI FOSSOMBRONE
(Provincia di Pesaro-Urbino)
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

- in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore ai sei mesi, come da comunicato del 12/01/2022 della Corte Costituzionale.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

Si specifica inoltre che, in mancanza della madre, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000.

L'assegno spetta a tutti coloro che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66, e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001.

L'assegno viene corrisposto nell'importo di € **404,17 mensili** per la durata di **5 mesi** per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2024 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE per le domande relative all'anno 2024 è pari a € **20.221,13**.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

L'Amministrazione Comunale eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda dovrà essere compilata sull'apposito modulo reperibile presso questo ufficio o scaricabile all'indirizzo internet: www.comune.fossombrone.ps.it, nella sezione - servizi sociali – modulistica.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere presentata all'Ufficio protocollo Comunale sito in Corso Garibaldi n.8 o inoltrata via mail all'indirizzo comune.fossombrone@provincia.ps.it oppure trasmessa via PEC all'indirizzo comune.fossombrone@emarche.it

Per informazioni o supporto per la compilazione contattare l'Ufficio Promozione Sociale (UPS) al 0721-723249 nei seguenti giorni e orari: lunedì 8:00/14:00
giovedì 14:00/17:00
venerdì 8:00/14:00



COMUNE DI FOSSOMBRONE
(Provincia di Pesaro-Urbino)
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI

Documentazione da allegare:

- **Copia di un documento di identità del richiedente;**
- **Per le cittadine comunitarie:** attestazione di soggiorno;
- **Per le cittadine extracomunitarie:** fotocopia permesso di soggiorno per lungo periodo/carta di soggiorno;
- **Per le cittadine dei paesi Tunisia Marocco, Algeria e Turchia,** in base agli Accordi Euro Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un permesso di soggiorno;
- **Copia della sentenza di separazione** in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge;
- **copia coordinate bancarie/postali** di conto corrente per l'accredito del contributo, intestato o cointestato al richiedente.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.

Fossombrone, 22/02/2024

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Elisa Paradisi